



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA

Ufficio di Presidenza

IL PRESIDENTE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo "stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", attualmente fino al 31 gennaio 2021;

visto l'articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n° 137;

rilevato che il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accertato, con provvedimento del 30 ottobre che nella Regione Lombardia, in cui si registra il più alto numero di contagi da Covid 19, la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020, n° 137, per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (giudici tributari, personale amministrativo e parti);

ritenuto che, allo stato, non sussistono le condizioni normative secondarie e tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

preso atto che conformemente all'art. 27 del citato Decreto Legge "in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione";

rilevato che "nel caso in cui sia chiesta la discussione", non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, "si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica" (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini), con la precisazione che "in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio";

ritenuto che tali disposizioni debbano trovare applicazione, sussistendone la medesima ratio, anche per le sospensive e i giudizi di ottemperanza;

osservato che è possibile che i difensori depositino l'istanza "per insistere nella discussione" nei due giorni antecedenti l'udienza, con conseguente rinvio della stessa e che in tali casi appare opportuno, al fine di evitare la presenza in Commissione sia delle parti sia del Collegio (alla luce della previsione di cui al capo successivo), che il Presidente del Collegio disponga il rinvio non in udienza, ma con decreto pre-udienza, per consentire il rispetto dei termini (almeno 10 e 5 gg. prima dell'udienza per memorie conclusionali e di replica);

ritenuto che, nel caso in cui i ricorsi non siano stati ancora calendarizzati, è opportuno invitare le parti a precisare se intendano insistere nella discussione per tempo, onde consentire nel termine più breve possibile la fissazione diretta dei termini per la trattazione scritta;

richiamato il Provvedimento del Presidente della Commissione Regionale Lombardia che ha anche autorizzato lo svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare funzionamento;

richiamato l'indicato provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con il quale sono stati precisati ed uniformati i criteri e le prassi dell'eventuale svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto prevedendo che:

- a) il Presidente del Collegio ed i giudici possano collegarsi tra loro con mezzi propri;
- b) per le camere di consiglio a distanza non occorra il verbale, ma il Presidente del Collegio o un suo delegato, nel ruolo di udienza, che sarà inviato via mail al Collegio a cura del Segretario di sezione, indichi il provvedimento emesso (sentenza, ordinanza, rinvio a nuovo ruolo, etc.) che poi trasmetta via mail al Segretario di sezione o consegni direttamente in Commissione, potendo delegare anche un componente del Collegio per tale incombenza;
- c) il processo verbale e la compilazione del dispositivo non siano obbligatori, dovendo il Presidente del collegio, comunque, annotare, con le modalità ritenute opportune, la natura del provvedimento emesso nel ruolo d'udienza contenuto nell'"Elenco dei procedimenti". In alternativa è possibile, anche per la camera di consiglio a distanza, la compilazione, da parte del Presidente del Collegio, del processo verbale e del dispositivo, messi a disposizione dal segretario di sezione in formato editabile, per ciascuna udienza;
- d) il processo verbale, ove compilato, sottoscritto dal Presidente del collegio, sarà trasmesso, unitamente al ruolo di udienza compilato con l'indicazione del provvedimento emesso, al Segretario della Sezione;

DISPONE

sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, quanto segue:

1. le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere dalla prossima udienza del 6 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
2. nel caso in cui sia chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
3. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
4. Le camere di consiglio potranno essere tenute con collegamento da remoto e con le modalità sopra specificate, mediante utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) sotto il controllo del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria della Lombardia; al Presidente Pipponzi, ai vice presidenti Mottola e Fantini ed a tutti i giudici della Commissione Tributaria di Mantova nonché al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova, al Garante del Contribuente della Regione Lombardia.

Mantova, 30 ottobre 2020

Il Presidente
Dott. Fernando Platania

